



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midenà	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario - <i>Relatore</i>
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2023;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del 1° luglio 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott. Lorenzo Gattoni;

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148 bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 del Comune di Castelgrande.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità

della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 442 del 10.04.2025, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco e l'Organo di revisione, con nota congiunta acquisita in data 08.05.2025 al protocollo n. 633 di questa Sezione, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di

Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione del tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *"(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"* (cfr. Corte Cost., sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio,

potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 Fondo contenzioso

Dall'analisi degli schemi contabili trasmessi alla BDAP non risulta accantonato alcun importo a titolo di fondo contenzioso. L'Organo di revisione, nella Relazione allegata al rendiconto 2023, si è limitato ad affermare di aver *«verificato che il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso»* senza motivare in ordine all'assenza di tale accantonamento.

Dall'esame dell'Allegato a/1 "Elenco risorse accantonate" si rileva l'importo di €. 30.000,00 a titolo di "Altri accantonamenti".

Nel questionario debiti fuori bilancio 2023, l'Organo di revisione ha specificato che *«nell'avanzo di amministrazione è previsto un accantonamento in via prudenziale di € 30.000,00 per eventuali contenziosi»*.

In sede istruttoria si è chiesto di confermare tale circostanza, di chiarire le ragioni per le quali detto accantonamento non è confluito nell'apposito fondo contenzioso nonché di trasmettere l'elenco del contenzioso in essere con la stima della relativa soccombenza compilando una apposita tabella predisposta dalla Sezione.

L'Ente, con la nota di risposta del 08.05.2025, ha affermato che: *«Si conferma la dichiarazione del Revisore Unico dei Conti....Non avendo certezza in ordine alla necessità del relativo accantonamento nel fondo di che trattasi e, quindi, sulla quantificazione del relativo importo, in via precauzionale si è, comunque, provveduto ad accantonare, forfettariamente, nel Fondo "Altri accantonamenti" la somma di Euro 30.000,00, comprensiva, altresì, come si dirà infra,*

dell'accantonamento, determinato sempre in via forfettaria, che avrebbe dovuto essere effettuato al fondo perdite società partecipate.

Ad ogni modo, si rappresenta che, con deliberazione di Giunta comunale Nr. 41 in data 23/04/2025, dichiarata immediata eseguibile, in linea con gli orientamenti delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, sono stati approvati i criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento 'soccombenza' ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al fondo contenzioso, dando mandato a ciascun Responsabile apicale di procedere ad una attenta ricognizione delle cause pendenti e, entro il 31/05/2025, ad una corretta stima del relativo rischio di soccombenza da effettuarsi sulla base del giudizio espresso al riguardo da parte del Legale incaricato dall'Ente. Ciò consentirà al Comune di quantificare il Fondo contenzioso per l'anno in corso da iscriversi a bilancio in sede di approvazione dell'assestamento». Sono state inoltre trasmesse la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 24.04.2025 avente ad oggetto “Criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento soccombenza ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al fondo contenzioso. Approvazione.” e la tabella compilata così come richiesto dalla Sezione.

Il Collegio, nel prendere atto del riscontro fornito e della documentazione inviata, rileva che nell'esercizio 2023 la quantificazione del fondo contenzioso è stata effettuata in modo forfettario e con una indebita commistione con il fondo società partecipate, per stessa ammissione dell'Ente.

Sul punto si rammenta che il paragrafo 5.2, lettera h) dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora, a seguito di controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di soccombenza oppure vi sia una sentenza di condanna, non definitiva o non esecutiva, al pagamento di una somma di denaro. La consistenza dell'accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l'eventuale pagamento degli oneri originati dai provvedimenti giurisdizionali, evitando in tal modo che passività impreviste incidano negativamente sugli equilibri di bilancio.

A tal proposito la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 14/2017/INPR ha affermato che: *“Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione.*

Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza” (sul punto vedasi anche Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2016/INPR).

La Sezione, pertanto, invita l’Ente a procedere ad una costante e puntuale ricognizione del contenzioso pendente e ad una corretta stima del rischio di soccombenza, spettando, poi, all’Organo di revisione attestare la congruità del relativo accantonamento.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta determinazione dell’importo accantonato a titolo di fondo contenzioso con una motivata, puntuale analisi di ogni singola controversia e la classificazione delle passività potenziali secondo i seguenti principi (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 37/2023/VSG; Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazioni nn. 240/2017/PRSP, 7/2018/PRSP e 125/2019/PRSP; Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 18/2020/PRSE; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 69/2020/PRSE e 43/2022/PRSP):

- il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- passività probabile, con indice di rischio del 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- passività possibile che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Tale operazione risulta imprescindibile essendo volta a garantire la corretta e veritiera rappresentazione del risultato di amministrazione risultando, per l'effetto, esclusa una qualsivoglia modalità di quantificazione di natura forfettaria e/o precauzionale del fondo in questione.

3.2 Fondo perdite società partecipate

Dal portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF si evince che il Comune di Castelgrande, al 31.12.2022, deteneva quote nelle seguenti società:

Partecipata	Quota di partecipazione
> ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	0,11
> GAL PERCORSI S.R.L.	1,60
> SVILUPPO BASILICATA NORD-OCCIDENTALE - SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R.L.	5,00

Fonte: MEF Dipartimento del Tesoro, portale Partecipazioni

Dai dati trasmessi in BDAP si è rilevato che non è stato accantonato nel risultato di amministrazione alcun importo a titolo di fondo perdite società partecipate sebbene le stesse avessero registrato perdite di esercizio.

In sede istruttoria, si è chiesto, pertanto, di specificare le ragioni del mancato accantonamento.

Il Comune di Castelgrande, con la nota di risposta del 08.05.2025, ha riferito che: «Le partecipazioni in Acquedotto Lucano S.p.a., GAL Percorsi S.r.l e Sviluppo Basilicata Nord

Occidentale sono minoritarie e, sulla base della loro natura e finalità istituzionale, ritenute non significative in termini di impatto potenziale sulle finanze comunali.

Tuttavia, come già evidenziato al precedente paragrafo, la somma di Euro 30.000,00 accantonata nel Fondo "Altri accantonamenti", determinata forfettariamente, tiene anche conto di quanto andava accantonato nel Fondo perdite società partecipate. Alla luce delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella nota alla quale si riscontra, si procederà, in sede di approvazione dell'assestamento, alla costituzione di specifico accantonamento nell'esercizio corrente da determinarsi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. Nr. 175 del 2016».

Come noto, l'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora le società di cui l'ente locale detenga quote di partecipazione abbiano registrato un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

La tassatività delle suddette prescrizioni è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo. La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante. Il fondo svolge, quindi, una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni nn. 24/2017/PAR, 127/2018/PAR, 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione nn. 31/2021/PRSP e 53/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 25/2021/PAR).

Con riguardo all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va, inoltre, rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'ente partecipante dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell'ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti quale una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate rende evidente che l'accantonamento nel risultato di amministrazione debba essere commisurato non solo al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiano non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE nonché da ultimo, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 34/2025/PRSE).

L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa.

Tanto precisato, il Collegio, alla luce del riscontro fornito, stigmatizza la prassi adottata dall'Ente ai fini della quantificazione del fondo perdite società partecipate che deve essere determinato secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e non in base a stime forfettarie.

Nello specifico, quanto alle modalità da seguire per effettuare tale accantonamento, occorre innanzitutto considerare che, essendo Acquedotto Lucano S.p.a. società operante nel campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica (gestione del servizio idrico

integrato nel territorio della Regione Basilicata), in base all'art. 21 TUSP, il parametro di riferimento è rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile.

Dall'analisi dei dati del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società Acquedotto Lucano S.p.a. è emersa una differenza negativa tra valore e costi della produzione pari ad - €. 892.901,00.

La società Gal Percorsi S.r.l. ha registrato sia una perdita di esercizio al 31.12.2022 pari ad - €. 2.705,00 sia perdite portate a nuovo non ripianate pari ad - €. 3.184,00.

La società Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale Società Consortile Mista a.r.l. ha registrato, al 31.12.2022, una perdita di esercizio di €. - 4.504,00.

Pertanto, in considerazione delle quote di partecipazione detenute nelle suddette società pari rispettivamente allo 0,11%, all'1,60% e al 5%, il Comune di Castelgrande avrebbe dovuto accantonare, nell'esercizio 2023, il complessivo importo di €. 1.301,62 a titolo di fondo perdite società partecipate.

Si invita, dunque, l'Ente, per il futuro, a procedere alla quantificazione del fondo perdite società partecipate in ossequio a quanto disposto dal menzionato art. 21 del D.lgs. n. 175/2016, attesa la diretta incidenza dell'accantonamento *de quo* sulla parte disponibile del risultato di amministrazione. A tal fine risulta irrilevante l'esiguità o meno della quota di partecipazione posseduta, stante il carattere obbligatorio dello stesso, come sopra precisato.

3.3 Indennità di fine mandato

L'Organo di revisione, nel questionario, ha dichiarato che le quote accantonate a fondo per l'indennità di fine mandato sono risultate congrue e, nella Relazione allegata al rendiconto 2023, ha specificato che il fondo in questione è pari ad €. 1.981,00.

Dall'esame degli schemi BDAP, tuttavia, non si è rilevato alcun accantonamento a tale titolo e, pertanto, sono stati richiesti chiarimenti in merito.

Il Comune di Castelgrande, in sede di riscontro istruttorio, ha riferito che: «La somma di Euro 4.189,00, di cui Euro 1.981,00 per l'anno 2023 ed Euro 2.208,00 per l'anno 2024,

corrispondenti all'importo che l'Ente avrebbe dovuto accantonare nell'apposito Fondo, è stata erroneamente iscritta a bilancio nei residui passivi al capitolo Nr. 1.01.1.03.121. Nell'anno in corso, tale importo sarà correttamente accantonato in apposito Fondo che, ai sensi della lettera i), del numero 3), del punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, verrà denominato "Fondo spese per indennità di fine mandato del..."».

La Sezione, nel prendere atto della errata iscrizione dell'importo a titolo di fondo per indennità di fine mandato tra i residui passivi, invita l'Ente ad attenersi, ai fini della costituzione del fondo in parola, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 82 del TUEL e 10 del D.M. 119/2000, recante le norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione. In particolare, la disposizione da ultimo menzionata ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno, la quale, tuttavia, va a sommarsi agli importi precedentemente accantonati per ogni anno di mandato sino alla sua liquidazione¹.

3.4 Rinnovi contrattuali

L'Organo di revisione, nel questionario, ha affermato che le quote accantonate al fondo per rinnovi contrattuali risultano congrue, tuttavia, nella Relazione allegata al rendiconto 2023, il medesimo ha dichiarato di aver «*verificato che nel risultato di amministrazione non è stato iscritto un accantonamento per gli aumenti contrattuali del personale dipendente relativi all'anno 2023 (riferiti al prossimo rinnovo contrattuale CCNL 2022-2024)*», come confermato dall'assenza, negli schemi BDAP, di un apposito accantonamento.

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti sul punto e l'Ente ha precisato che: «*Non sono state accantonate le somme per il rinnovo contrattuale 2022-2024. Le stesse saranno iscritte a bilancio 2025-2027, nel corrente esercizio finanziario (Anno 2025)*».

¹ L'art. 1, comma 719, L. n. 296/2006 ha successivamente previsto che: «*L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi*».

Il Collegio, nel prendere atto del riscontro fornito, sottolinea la necessità di costituzione del fondo rinnovi contrattuali ai fini di una sana e buona gestione finanziaria, così come raccomandato al paragrafo 5.2² dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, nonché di recente ribadito dalla giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione, secondo cui *“Sebbene il richiamato principio contabile auspichi – e non obblighi – la costituzione del fondo in questione, l'accantonamento delle predette risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL costituisce un adempimento contabile potenzialmente idoneo a preservare, in chiave prospettica ed al di là delle contingenze del caso concreto, la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Piemonte, deliberazione n. 8/2024/PRSE; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 19/2025/PRSP).

3.5 Fondo Garanzia debiti commerciali

Dall'esame della BDAP è emerso che l'Ente, nell'esercizio in esame, non ha accantonato alcun importo a titolo di fondo garanzia debiti commerciali (FGDC).

Al riguardo l'Organo di revisione, nel questionario (Sezione II – Gestione finanziaria, domanda 24), ha dichiarato che *“non ricorre la fattispecie”* con riferimento all'accantonamento a titolo di FGDC nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023. Alla successiva domanda 25 il medesimo ha risposto che nell'esercizio 2022 l'Ente non ha conseguito la riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo, rilevato a fine esercizio, rispetto a quello del 2021 ovvero registrato alla fine dell'esercizio 2022 un debito residuo scaduto non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, comma 859, lett. a).

Nella Relazione, l'Organo di revisione ha infine affermato che *«Qualora ricorrano le condizioni, l'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non ha correttamente esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018»*.

² *“Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione”*.

In sede istruttoria è stato chiesto al Comune di Castelgrande di fornire chiarimenti in ordine al mancato accantonamento, di compilare una tabella con i necessari dati di dettaglio nonché di inviare per entrambi gli esercizi, 2021 e 2022, le delibere di Giunta adottate ai sensi dell'art. 1, comma 862, della L. n. 145/2018.

L'Ente, con la nota di risposta del 08.05.2025, ha trasmesso la tabella che segue e ha specificato che: *«L'accantonamento non è stato effettuato. Per l'anno in corso, con deliberazione di G.C. Nr. 16 in data 28/02/2025, che si allega (Si v. Allegato 3), si è provveduto ad effettuare l'accantonamento di che trattasi, ricorrendone le condizioni di legge come esplicitato nel citato atto deliberativo».*

Importo totale delle fatture ricevute nel 2022	Euro 777.184,32
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2022	Euro 50.919,64
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2021	Euro 48.242,25
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2022	- 9,1
Stanziamento della spesa al 31.12.2023 per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103)	Euro 461.722,24
Stanziamenti della spesa al 31.12.2023 finanziate da risorse con specifico vincolo di destinazione (derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, ovvero risorse vincolate di altra natura)	Euro 46.801,58

Il Comune di Castelgrande ha inoltre dichiarato di non aver adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 862, L. n. 145/2018, le delibere di Giunta Comunale per gli esercizi 2021 e 2022.

Il Collegio, nel prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28.02.2025 avente ad oggetto *“Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali – Esercizio 2025”*, rileva la mancata costituzione nell'esercizio in esame del fondo garanzia debiti commerciali. Invero, sulla base dei dati comunicati, si evince che il Comune di Castelgrande non ha rispettato la condizione di cui all'art. 1, comma 859, lett. a), L. n. 145/2018, e, pertanto, avuto riguardo all'importo degli stanziamenti netti, il FGDC, nell'esercizio 2023, avrebbe dovuto essere calcolato nella misura del 5%, per una somma pari ad €. 20.746,03.

E' opportuno rammentare che la normativa di riferimento è rappresentata – come detto – dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 859 e ss., che ha introdotto misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, disponendo per le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'anno 2021, la costituzione di uno specifico Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), da stanziare annualmente entro il 28 febbraio, *“quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE; Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Nello specifico, al comma 859, vengono stabilite le condizioni al verificarsi delle quali è necessario provvedere alla costituzione del fondo in parola, vale a dire:

“a) ...se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”;

b) ... se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.

In proposito, si rimanda anche a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022, avente ad oggetto *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152”.*

Al successivo comma 862 sono indicati, invece, i criteri per la quantificazione del FGDC, che deve essere accantonato per un importo pari:

“a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”.

Il comma 863 precisa, poi, che *“l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 ... non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.*

Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal citato comma 862, va applicata *“sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e l’esclusione va intesa come riferita “solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL” (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n. 4/2022/PAR).*

Al termine dell’esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e l’importo complessivo dell’accantonamento è costituito dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 75/2023/PRSE; Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 13/2024/PRSE).

Infine, al medesimo comma 863, è previsto che il fondo accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato soltanto “... nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859” precedentemente richiamate.

La ratio dell'accantonamento in esame è stata chiarita dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 78/2020, ha affermato che il FDGC rappresenta “una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che a fine esercizio le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.

Pertanto, se è pur vero che – imponendo l'obbligatorio accantonamento nel fondo di nuova istituzione – le norme limitano la piena disponibilità delle risorse dell'ente in sede di predisposizione del bilancio e di programmazione della spesa, è tuttavia evidente che ciò rappresenta il coerente strumento con cui le disposizioni stesse hanno inteso porre un rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento. Difatti, quest'ultima patologica situazione consegue di regola al fatto che l'ente, nell'esercizio della sua autonomia gestionale e di bilancio, non ha coordinato la programmazione e l'impegno delle proprie obbligazioni, legittimamente assunte e vincolanti, con la disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento.

Oltre a indurre l'ente a conseguire liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali, lo strumento del fondo di garanzia realizza anche l'ulteriore e indiretto effetto positivo di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali...”.

Il Collegio sottolinea la necessità che l'Ente si attenga scrupolosamente al rispetto della normativa innanzi richiamata ai fini della corretta quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali e che “a valere sul primo documento di bilancio in corso di approvazione successivamente alla data della presente decisione, provveda, ove occorrente, ad adeguare l'importo

del fondo in questione secondo i principi di cui all'art. 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione" (cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 152/2024/PRSP).

3.6 Residui

Dai dati inseriti nella banca dati BDAP si rileva nel 2023 una scarsa movimentazione dei residui attivi.

A fronte di residui attivi iniziali di parte corrente di €. 495.670,26 le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2023 sono state soltanto di €. 227.238,20, pari al 45,84%.

Analoga situazione si registra per i residui passivi di parte corrente che presentano un basso indice di movimentazione, pari solo al 20,91%.

Parte corrente - Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo I	174.676,17	160.175,27	91,70
Titolo II	244.270,63	44.261,56	-
Titolo III	76.723,46	22.801,37	29,72
Totali	495.670,26	227.238,20	45,84
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo I	433.982,76	157.383,93	36,27
Titolo IV	388.875,47	14.669,39	3,77
Totale	822.858,23	172.053,32	20,91

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Anche la gestione di parte capitale evidenzia una modesta capacità di riscossione (41,92%) e pagamento (40,30%).

Parte Capitale- Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo IV	879.530,54	378.564,33	43,04
Titolo V	8.433,43	-	-
Titolo VI	15.000,00	-	-
Totali	902.963,97	378.564,33	41,92
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo II	411.575,46	165.856,64	40,30

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire informazioni in merito ai provvedimenti adottati e/o da adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate e di velocizzare i pagamenti.

E' stato chiesto, inoltre, all'Organo di revisione, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui, di specificare se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011) e se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del TUEL, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale di inesigibilità).

Il Comune di Castelgrande, in sede di riscontro istruttorio, ha affermato che: «*La scarsa movimentazione dei residui è stata affrontata con un approfondito lavoro istruttorio che ha condotto all'approvazione del riaccertamento ordinario con delibera di Giunta n.3 del 25.03.2024. In tale occasione, sono stati:*

- *Eliminati € 78.193,58 di residui attivi ed € 82.268,07 di passivi;*
- *Reimputati € 1.999.319,44 di attivi e € 1.755.473,53 di passivi;*
- *Conservati in bilancio € 721.136,62 di attivi e € 824.125,77 di passivi sulla gestione residui;*

- *E costituito un Fondo Pluriennale Vincolato di € 435.132,08.*

L'Organo di revisione ha esaminato i prospetti allegati e ha espresso parere favorevole (verbale n.49 del 26.03.2024), confermando la correttezza della procedura seguita e la regolarità delle valutazioni sulla fondatezza giuridica, l'esigibilità e la permanenza delle obbligazioni. E' stato, inoltre, effettuato un controllo rafforzato su crediti risalenti, con tecniche selettive».

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, rileva che nulla è stato riferito dall'Ente in ordine alle azioni intraprese e/o da intraprendere per migliorare la riscossione delle entrate e per velocizzare i pagamenti. E' necessario che il Comune di Castelgrande provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia infatti che, sebbene il paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Si invita pertanto l'Amministrazione comunale, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.

La Sezione si riserva di verificare l'effettiva evoluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.7 Recupero evasione tributaria

Dall'esame della tabella del questionario sembra del tutto assente il recupero dell'evasione di TARSU/TIA/TARES/TARI, del Canone Unico (ex TOSAP e COSAP) e degli "altri tributi".

Il recupero evasione IMU/TASI, inoltre, risulta pari solo al 67,54% degli accertamenti.

	Accertamenti	Riscossioni	%
Recupero evasione IMU/TASI	26.158,89	17.667,29	67,54
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	-	-	
Recupero evasione Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)	-	-	
Recupero evasione altri tributi	-	-	
TOTALE	26.158,89	17.667,29	67,54

E' stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti in ordine alla totale assenza di recupero dell'evasione relativa ai tributi sopra specificati e di indicare le azioni da intraprendere per rendere più efficiente l'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Il Comune di Castelgrande, con la nota di risposta del 08.05.2025, ha riferito quanto segue:
«In merito alla totale assenza della voce "Recupero evasione di TARSU,TIA,TARES,TARI", si evidenzia che, per mero errore materiale, l'Organo di revisione ha riportato erroneamente in bianco la riga inerente i succitati tributi, come si evince dalla Tabella di seguito riportata ed estrapolata dalla Relazione:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2023	Rendiconto 2023
Recupero evasione IMU	€ 26.097,75	€ 17.606,15	€ -	€ 1.760,09
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 4.793,80	€ 4.793,80	€ -	€ 236,88
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 30.891,55	€ 22.399,95	€ -	€ 1.996,97

Si rappresenta, inoltre, che l'attività di accertamento e riscossione del recupero evasione TARSU/TARES/TARI e COSAP/TOSAP viene regolarmente svolta entro i termini di prescrizione. Si evidenzia, altresì, che la capacità di accertamento e di riscossione è diretta conseguenza della grave carenza di personale assegnato ai vari uffici ridottosi, ulteriormente, negli ultimi anni, e, nel caso dell'Ufficio Tributi, è rappresentato da Nr. 1 solo unità di personale a tempo parziale».

Alla luce del riscontro fornito, i rilievi formulati possono ritenersi parzialmente superati. Il Collegio evidenzia come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare, ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune. Tanto al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà.

Si raccomanda, in particolare, al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o il verificarsi della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016; nello stesso senso, sent. nn. 80/2017 e 247/2017).

La Sezione, nell'invitare il Comune di Castelgrande ad effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria, si riserva di verificare l'evoluzione di tale criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.8 Effetti sulla gestione finanziaria 2023 connessi all'emergenza sanitaria

L'Organo di revisione, nel questionario, ha dichiarato che l'Ente, sulla base delle risultanze del conguaglio finale di cui al D.M. 8 febbraio 2024 (Allegati C e D) risulta essere in *surplus* e che *"ha risorse vincolate sufficienti nel rendiconto 2022"*.

Tuttavia, tale dichiarazione non trova conferma nei dati contenuti nell'Allegato C al D.M. 8 febbraio 2024 dal quale risulta, invece, che l'Ente si trova in una situazione di *deficit* per un importo pari ad €. 4.171,00.

Si è chiesto, pertanto, all'Organo di revisione di fornire chiarimenti in ordine alla suddetta incongruenza.

Sul punto, in sede di riscontro istruttorio, è stato riferito che: *«Nella compilazione del questionario, si è dato atto che, sulla base delle informazioni in possesso dell'Ente e dell'Organo di revisione alla data di redazione del documento, il Comune risultava in situazione di equilibrio e dotato di risorse vincolate sufficienti iscritte nel risultato di amministrazione 2022, in linea con le risorse ricevute per l'emergenza sanitaria.*

Tuttavia, si prende atto che dall'Allegato C del D.M. 08/02/2024 risulta un deficit di € 4.171,00, non rilevato correttamente in fase di redazione del questionario....si prende atto del deficit di € 4.171,00 riportato nell'Allegato C e si provvederà a rappresentare con maggiore dettaglio i vincoli specifici, anche al fine di assicurare la tracciabilità delle risorse derivanti da emergenza COVID».

La Sezione rappresenta la necessità di provvedere alla liberazione di queste risorse, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 8 febbraio 2024.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di Castelgrande la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025.

Il Relatore

F.to Dott. Lorenzo GATTONI

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 1° luglio 2025

Il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO